



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA

## Delibera di Giunta regionale n. 605 del 30/06/2016

Approvazione del documento “condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014/2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato”.

**VISTA** la seguente normativa comunitaria di riferimento:

- Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 204 del 01/07/2014;
- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 198 del 27/06/2014;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 01/07/2014;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26/06/2014;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “*de minimis*”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013;

**RICHIAMATE:**

- la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR (pubblicata sul BURL n. 48 parte seconda del 02/12/2015);

**CONSIDERATO** che ai fini dell’attuazione delle misure del PSR:

- la citata Decisione esclude l’applicazione della stessa agli aiuti di stato, di cui agli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea, che non rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 42 dello stesso TFUE e che non siano stati ancora approvati;

- sono considerati ai sensi dell'art. 2, punto 13, del Reg. (UE) n. 1303/2013 aiuti di stato gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFU, che, nel caso in oggetto, includono anche gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti *de minimis*);

**CONSIDERATO** che nel capitolo 13 del PSR sono individuate le misure, sottomisure ed operazioni del programma medesimo che sono assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato, riportate schematicamente nel documento allegato;

**RITENUTO** pertanto necessario, sulla base della vigente normativa applicabile:

- definire un'integrazione della base giuridica delle misure, sottomisure e operazioni di cui sopra che, unitamente a quanto indicato dallo stesso PSR, costituisca un riferimento esaustivo per la valutazione e l'applicazione dei diversi regimi di aiuto, contenente le disposizioni previste dalle parti comuni e specifiche delle suddette norme comunitarie;
- predisporre ed approvare, allo scopo, il documento "*Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014/2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato*"; allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria;
- applicare integralmente le suddette disposizioni ai regimi autorizzati ed esentati dalla Commissione Europea;
- dare atto che nessun aiuto sarà concesso a valere sulle misure, sottomisure o operazioni citate nell'allegato documento, prima della acquisizione agli atti delle ricevute di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 o delle Decisioni di approvazione dei regimi di aiuto;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'Entroterra e delle Zone Rurali

## DELIBERA

per i motivi più estesamente in premessa indicati:

1. di approvare il documento "*Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014/2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato*", allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria, che costituisce integrazione della base giuridica delle misure, sottomisure e operazioni del PSR Liguria 2014/2020 assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato;
2. di stabilire che le disposizioni contenute nel sopracitato documento siano applicate a tutti i regimi di aiuto autorizzati o esentati dalla Commissione Europea;
3. di stabilire altresì che nessun aiuto sarà concesso a valere sulle misure, sottomisure o operazioni citate nell'allegato documento, prima della acquisizione agli atti delle ricevute di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 702/2014 o delle Decisioni di approvazione dei regimi di aiuto;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul BURL, sul sito internet [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it) e sul portale tematico [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it).

**AVVERSO** il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento medesimo.

## CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL PSR 2014/2020 E DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO

Le condizioni e disposizioni definite nel presente provvedimento costituiscono, unitamente al Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Liguria, la base giuridica di riferimento da applicare a tutti i regimi di aiuto, in esenzione e notificati, relativi alle misure o alle sottomisure del medesimo PSR 2014/2020.

### **Aiuti di stato e regolamenti di riferimento**

Ai fini dell'attuazione delle misure del PSR e ai sensi dell'art. 2, punto 13, del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono considerati **aiuti di stato** gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che, nel caso in oggetto, includono anche gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti *de minimis*).

Ai sensi dell'articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso fondi pubblici che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese ed a incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione. La norma medesima contempla tuttavia alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).

Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi in tre categorie:

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva
- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva
- gli aiuti cd. *de minimis*.

Nel PSR 2014/2020 della Liguria non sono presenti misure per le quali è previsto un finanziamento regionale e/o nazionale addizionale, come chiaramente rappresentato nel capitolo 12 del PSR stesso.

Al capitolo 13 sono invece individuate le Misure e le sottomisure del PSR che sono assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato, con l'indicazione delle norme di riferimento dell'Unione.

In particolare, al PSR si applicano le seguenti norme:

- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 “*Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali*” pubblicata sulla G.U. dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014;
- Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”, pubblicata sulla G.U. dell'Unione europea C 198 del 27/06/2014;
- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U. dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;

- Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U. dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013.

Nel seguito si riporta uno schema sintetico dei regimi di aiuto.

### 1) regime di aiuti con procedura di esenzione

<i>Misura</i>	<i>Titolo del regime di aiuti</i>	
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale - Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali	1) Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale: procedura di esenzione ai sensi dell'art. 38 del reg. (UE) n. 702/2014. 2) Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali: procedura di esenzione ai sensi dell'art. 47 del reg. (UE) n. 702/2014.
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale - Aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali - Aiuti per la formazione dei consulenti	1) Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale: procedura di esenzione ai sensi dell'art. 39 del reg. (UE) n. 702/2014. 2) Aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali: procedura di esenzione ai sensi dell'art. 46 del reg. (UE) n. 702/2014.
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE - Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione	Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale: procedura per la comunicazione relativa all'art. 40 del regolamento di esenzione (reg. UE n. 702/2014).
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali - Aiuti per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali: procedura di esenzione ai sensi dell'art. 45 del reg. (UE) n. 702/2014;
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	Supporto alla stesura e aggiornamento di piani di sviluppo, di piani di	(7.2) Aiuti per investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento e all'espansione di infrastrutture su piccola scala, inclusi gli

(Art. 20)	tutela e di gestione - Aiuti per creazione e miglioramento di infrastrutture - Aiuti per la banda larga - Supporto ai servizi per la popolazione rurale - ...	interventi nel settore delle energie rinnovabili: procedura di esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 (7.4) Supporto agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura: procedura di esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 (7.5) Supporto agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala: procedura di esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014 (7.6) Supporto agli studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente: procedura di esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione	Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici: procedura di esenzione ai sensi dell'art. 34 del reg. (UE) n. 702/2014. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali: procedura di esenzione ai sensi dell'art. 35 del reg. (UE) n. 702/2014. Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste: procedura di esenzione ai sensi dell'art. 41 del reg. (UE) n. 702/2014.
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000	Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000: procedura di esenzione ai sensi dell'art. 36 del reg. (UE) n. 702/2014.
M16 - Cooperazione (art. 35)	Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale - Aiuti alla	Per la parte riguardante la ricerca e sviluppo sarà utilizzato un regime esentato da notifica sulla base di un regolamento di esenzione o un regime approvato dalla CE sulla base di una notifica ai sensi dell'articolo 108.3 del

	cooperazione nelle zone rurali che non riguarda prodotti agricoli o prodotti forestali	TFUE.
--	----------------------------------------------------------------------------------------	-------

## 2) regime di aiuti con procedura di notifica

Misura	Titolo del regime di aiuti	
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale - Aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali - Aiuti per la formazione dei consulenti	Aiuti per la formazione dei consulenti: procedura di notifica ai sensi del punto 3.6 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali .
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Supporto alla stesura e aggiornamento di piani di sviluppo, di piani di tutela e di gestione - Aiuti per creazione e miglioramento di infrastrutture - Aiuti per la banda larga - Supporto ai servizi per la popolazione rurale - ...	(7.3) Aiuti per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture passive per la banda larga: procedure di notifica ai sensi degli orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C25/01).
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale	Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale: procedura di notifica come previsto ai sensi del punto 2.7 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01).
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione	Per l'allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione procedura di notifica ai sensi del punto 3.4 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01).
M16 - Cooperazione (art. 35)	Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali che non riguarda prodotti agricoli o prodotti forestali	Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali che non riguardano prodotti agricoli o prodotti forestali (M16.02) - procedura di notifica come previsto ai sensi del punto 3.10 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01).

Le presenti disposizioni si applicano anche alle operazioni eventualmente realizzate nell'ambito della misura M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo), tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Ai regimi autorizzati/esentati dalla Commissione si applicano integralmente le disposizioni previste dalle parti comuni e specifiche delle suddette norme, di cui si richiamano nel seguito gli elementi principali.

## **Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato**

### **Trasparenza degli aiuti ed intensità degli aiuti**

I bandi di finanziamento e, in ogni caso, l'atto di concessione dell'aiuto devono riportare i riferimenti normativi alle regole sugli aiuti di stato dell'Unione applicabili, il titolo di dette norme e il riferimento agli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per le Misure/sottomisure/interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, il richiedente/beneficiario dell'aiuto è informato, se questo rientra tra i cosiddetti aiuti *de minimis*, o, in alternativa, è informato sul codice del regime di aiuto di stato in base al quale gli è concesso l'aiuto.

Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, l'atto di concessione riporta sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto. Nel caso di aiuti concessi in forma di sovvenzione, l'ESL corrisponde all'importo dell'aiuto concesso.

Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

- gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
- gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

### **Effetto di incentivazione**

Sono concessi esclusivamente aiuti di stato che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Per le categorie di aiuto di cui all'art. 6, comma 5 del Reg. UE n. 651/2014 e all'art. 6, comma 5 del Reg. UE n. 702/2014, non è richiesto o si presume comunque un effetto di incentivazione.

### **Cumulo degli aiuti di stato**

Agli aiuti di stato validi ai fini dell'attuazione del PSR, si applicano le regole di cumulo previste dai regolamenti unionali pertinenti ed in particolare quelli previsti da:

- sezione 3.5, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- art. 8 del Reg. UE n. 702/2014;
- art. 8 del Reg. UE n. 651/2014;
- art. 5 del Reg. UE n. 1407/2013, o regolamento *de minimis* generale

Le varie disposizioni normative a cui si fa riferimento hanno quale criterio generale che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato o aiuti *de minimis*, in relazione agli stessi

costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Inoltre, nel caso degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica a norma del Reg. UE n. 1407/2013, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale stabilito all'art. 3 par. 2 del Reg. UE n. 1407/2013 (pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

### **Clausola Deggendorf**

Non è ammessa la concessione di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, non è ammessa la concessione di aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

### **Imprese in difficoltà**

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione (art. 1 comma 6 del Reg UE 702/14).

Per **impreses in difficoltà** si intendono quelle definite all'art. 2, punto 14, del Reg (UE) n.702/2014 e nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, fatta eccezione per le imprese che si trovino nella condizione di difficoltà a seguito di un evento dannoso per il quale è applicabile la misura di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato, nei limiti di cui all'articolo 34 del Reg. 702/2014.

L'impresa in difficoltà è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

### **Pubblicazione ed informazione**

L'Autorità di Gestione del PSR pubblica, nel sito web dedicato della Regione Liguria, <http://agriligurianet.it>, le informazioni minime previste dalla normativa dell'Unione, con particolare riferimento all'art. 9 del Reg. UE n. 702/2014, all'art. 9 del Reg. UE n. 651/2014, ed al par. 3.7, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

### **Regole particolari di applicazione dei regimi di aiuto comunicati in esenzione dalla notifica**

#### **Dimensione aziendale**

Ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I, articolo 2, del Reg. UE n. 702/2014.

#### **Soglie di notifica**

Agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'art. 4 del Reg. (UE) n. 651/2014 e all'art. 4 del Reg. (UE) n.702/2014. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie. Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

#### **Controllo (art. 13 del Reg UE 702/14)**

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

#### **Utilizzo del Registro nazionale degli aiuti di stato**

Gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 sono iscritti nel Registro informatico degli aiuti di stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) presente nelle pagine internet del Sistema informativo agricolo nazionale, nei limiti della sua effettiva funzionalità. Il registro comprende anche il catalogo dei regimi di aiuto nel quale vengono inserite tutte le informazioni richieste dalla normativa europea appunto relative ai singoli regimi previsti dal PSR.

Al fine di compiere i controlli sul rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento *de minimis* generale, in attesa della piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di stato (BDA) predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e previsto dall'art. 52 della Legge n. 234 del 24/12/2012 e nelle more dell'approvazione dei criteri di interoperabilità di detto strumento con il Registro predisposto dal MIPAAF, vengono utilizzati i modelli "tipo" di dichiarazione sostitutiva elaborati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome in data 12 giugno 2014.

Ai sensi dell'art. 52 della L. n. 234/2012, i provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti indicano l'avvenuta interrogazione e inserimento delle informazioni nel registro predisposto dal MIPAAF.

Le presenti indicazioni operative per la raccolta, la gestione ed il controllo dei dati e delle informazioni relative agli aiuti di stato rimangono comunque soggette e subordinate ai successivi eventuali provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico di disciplina della BDA e delle regole di interoperabilità tra strumenti.

### **IVA - Imposta sul valore aggiunto**

In base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 7 par. 2 del Reg. (UE) n. 702/14, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107 del Trattato. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.

Ai sensi dell'art. 37, par. 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013 infatti, *“il trattamento dell'IVA al livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario”*. Nel caso di combinazione del sostegno erogato tramite strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si applica comunque l'art. 7 par. 2 del Reg. (UE) n. 702/14.